



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale

Ufficio III - Relazioni Sindacali

Alle OO.SS. rappresentative del Personale non dirigente
del Corpo di Polizia Penitenziaria



Alle OO.SS. rappresentative dei Dirigenti
del Corpo di Polizia Penitenziaria

Ai rappresentanti delle OO.SS. del Personale
Carriera Dirigenziale Penitenziaria

Oggetto: D.M. USPeV - decreto di organizzazione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza.

Si trasmette, per opportuna conoscenza, il decreto ministeriale di organizzazione dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, del 13 gennaio 2026.

Si porgono distinti saluti.

Il DIRETTORE
Dott.ssa Ida Del Grosso



Il Ministro della Giustizia

- VISTA** la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;
- VISTO** il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14 comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»;
- VISTO** il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante «Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»;
- VISTA** la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza»;
- VISTO** il decreto-legge 6 maggio 2002, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2002, n. 133, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza personale ed ulteriori misure per assicurare la funzionalità degli uffici dell'Amministrazione dell'interno» e, in particolare, l'articolo 2, con il quale è istituito l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale (UCIS) e si è previsto, fra l'altro, limitatamente alle persone appartenenti all'Amministrazione centrale della giustizia, che i servizi di protezione e di vigilanza sono eseguiti dagli uffici, reparti ed unità specializzate del Corpo di polizia penitenziaria;
- VISTO** il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO** il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di Polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante: «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84»;



Il Ministro della Giustizia

- VISTO** il decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze in data 19 settembre 2002, concernente l'organizzazione dell'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale, come modificato e integrato con decreto del Ministro dell'Interno, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze del 18 marzo 2005;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 10 dicembre 2014, recante «Caratteristiche delle uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria e criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso»;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 2 marzo 2016, concernente l'individuazione presso il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti e l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, n. 84, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189, nonché l'individuazione dei posti di funzione da conferire nell'ambito degli Uffici centrali e periferici dell'Amministrazione penitenziaria ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 21 dicembre 2018 recante «Organizzazione e funzioni dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza, nonché i criteri e le modalità di accesso presso il medesimo Ufficio»;
- VISTO** il decreto del Ministro della Giustizia 12 luglio 2023 recante «Ripartizione della dotazione organica del personale del Corpo di polizia penitenziaria appartenente ai ruoli degli Agenti - Assistenti, Sovrintendenti e Ispettori»;
- VISTO** l'articolo 5-bis del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, che prevede l'istituzione della Direzione Generale delle specialità del Corpo di polizia penitenziaria nell'ambito del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria;
- SENTITE** le Organizzazioni Sindacali rappresentative del Corpo di polizia penitenziaria;

Decreta

Art. 1

(Definizioni)

1. Ai fini del presente decreto si intendono:
 - a) per «Capo di Gabinetto», il Capo di Gabinetto del Ministro della giustizia;
 - b) per «Dipartimento», il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
 - c) per «Capo del Dipartimento», il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
 - d) per «Direttore Generale», il Direttore generale del personale dell'Amministrazione penitenziaria;



Il Ministro della Giustizia

- e) per «Corpo», il Corpo di polizia penitenziaria;
- f) per «Ufficio», l'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza - USPeV;
- g) per «UST», l'Ufficio Sicurezza e traduzioni dei Provveditorati dell'Amministrazione penitenziaria;
- h) per «Direttore», il Direttore dell'Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza;
- i) per «Comandante», il funzionario del Corpo preposto ad uno dei reparti dell'Ufficio;
- j) per «UCIS», l'Ufficio centrale interforze per la sicurezza personale del Dipartimento della pubblica sicurezza - Ministero dell'Interno.

Art. 2

(Struttura e organizzazione)

1. L'Ufficio di livello dirigenziale non generale, quale articolazione specializzata del Corpo, si articola in un ufficio centrale e in strutture territoriali, ed è posto alle dipendenze funzionali del Capo di Gabinetto.
2. L'Ufficio è costituito dal Reparto denominato "Sicurezza del Ministero" dove è istituita l'unità operativa "Scorte" e dal Reparto denominato "Sicurezza Organi Centrali".
3. I Reparti di cui al comma 2, con provvedimento del Direttore, sentito il Comandante, possono essere articolati, secondo le esigenze, in unità operative a cui vengono assegnati quali responsabili/coordinatori appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti.
4. Per esigenze, temporanee o permanenti, il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore e previo nulla osta del Capo di Gabinetto, può istituire, nell'ambito territoriale di competenza degli UST, uno o più nuclei operativi scorte (NOS) nonché uno o più nuclei operativi aeroportuali (NOA) di supporto alle autorità tutelate presso gli scali del territorio nazionale, entrambi costituenti nuclei operativi del Reparto "Sicurezza del Ministero".
5. Sino alla definizione delle nuove piante organiche dell'Ufficio, il personale impiegato nei nuclei operativi scorte (NOS) e nei nuclei operativi aeroportuali (NOA) è assegnato agli UST o ai nuclei traduzioni e piantonamenti, o, in base alle esigenze, alle altre articolazioni periferiche dell'Amministrazione Penitenziaria. I nuclei operativi operano alle dirette dipendenze dell'Ufficio, che mantiene altresì la competenza sulla formulazione dei dispositivi tutori. Nelle giornate di mancato impiego nei servizi di competenza dell'USPeV, detto personale svolge gli ordinari servizi istituzionali dell'articolazione territoriale di assegnazione, fatte salve le esigenze operative programmate e straordinarie dell'Ufficio.
6. Con provvedimento del Direttore, acquisito il parere del Comandante del Reparto "Sicurezza del Ministero", per ciascun nucleo operativo è nominato un Coordinatore, individuato tra gli appartenenti al ruolo degli Ispettori o, in mancanza, dei Sovrintendenti, tenuto conto delle esperienze professionali. Il Coordinatore garantisce l'attuazione delle disposizioni dell'Ufficio e il costante raccordo operativo con il Reparto Sicurezza del Ministero.
7. Il personale di entrambi i Reparti dell'USPeV svolge le funzioni di concorso nell'espletamento dei servizi di ordine, sicurezza pubblica e pubblico soccorso, ai sensi dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, su disposizione del Capo del Dipartimento e in attuazione delle direttive della competente Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 3

(Reparto Sicurezza del Ministero)

1. Il Reparto "Sicurezza del Ministero" assicura:



Il Ministro della Giustizia

- a) i servizi di vigilanza, presidio e controllo della sede ministeriale, nonché ogni altra attività finalizzata alla sicurezza della stessa sede e delle persone che vi operano ed accedono;
 - b) i servizi di tutela, scorta, protezione e supporto alle autorità tutelate affidati al Corpo dalla normativa vigente;
 - c) la vigilanza e la sorveglianza delle residenze, anche temporanee, del Ministro.
2. Ferme restando le previsioni dell'articolo 9 della legge n. 395 del 1990, il Reparto "Sicurezza del Ministero" è funzionalmente inserito nell'organizzazione della sede ministeriale, adempie alle direttive emanate dal Capo di Gabinetto, assicurandone, per il diretto ed esclusivo tramite del Direttore, la puntuale esecuzione nel rispetto del principio di riservatezza.
 3. Per le necessità di rappresentanza del Ministero, il Direttore, il Comandante e il personale del Reparto collaborano con l'Ufficio di Gabinetto per l'organizzazione dei servizi.
 4. Allo scopo di garantire il coordinamento tra il Reparto di cui al presente articolo e l'UCIS, con provvedimento del Capo di Gabinetto, sentito il Direttore e acquisito il parere del Capo del Dipartimento, può essere distaccato presso l'UCIS un numero massimo di due unità di personale appartenente a uno dei ruoli del Corpo, di cui uno appartenente alla carriera dei Funzionari.

Art. 4

(Reparto Sicurezza Organi Centrali)

1. Il Reparto "Sicurezza Organi Centrali" assicura lo svolgimento dei servizi di vigilanza, sorveglianza e controllo delle strutture del Ministero della Giustizia in Roma, diverse dalla sede ministeriale, nonché la sicurezza delle persone che ivi operano e accedono.
2. Ferme restando le previsioni dell'articolo 9 della legge n. 395 del 1990, il Reparto "Sicurezza Organi Centrali", per il tramite del Direttore, adempie alle direttive organizzative emanate dal Capo di Gabinetto.
3. Le strutture di cui al comma 1 sono individuate con provvedimento del Capo di Gabinetto, sentito il Capo del Dipartimento.

Art. 5

(Direttore dell'Ufficio)

1. L'incarico di Direttore è conferito dal Capo di Gabinetto, su proposta del Capo del Dipartimento, a un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con qualifica indicata dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146. L'incarico è conferito per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, prorogabile sino al limite massimo complessivo di dieci anni.
2. Il Direttore dell'Ufficio:
 - a) nel rispetto delle direttive emanate dall'UCIS con riferimento ai servizi di protezione e tutela, delle linee guida e degli obiettivi di gestione assegnati dal Capo del Dipartimento, adotta i necessari atti di gestione per assicurare l'efficiente andamento dell'Ufficio e per garantire il coordinamento tra i Reparti e con i nuclei operativi di cui all'articolo 2.
 - b) cura i rapporti con tutti gli uffici e servizi, centrali e territoriali, dell'Amministrazione penitenziaria e delle altre Amministrazioni nell'espletamento delle funzioni dell'Ufficio;
 - c) in caso di necessità, dispone in via d'urgenza l'impiego su tutto il territorio nazionale di personale e di materiali al fine di assicurare i servizi di competenza dell'Ufficio;



Il Ministro della Giustizia

- d) è funzionario delegato;
- e) riferisce semestralmente al Capo di Gabinetto sulle attività dell'Ufficio, con particolare riferimento ai servizi espletati e alle modalità di gestione del personale, nonché a tutta l'attività riservata dell'unità operativa "Scorte" del Reparto "Sicurezza del Ministero".

Art. 6

(Comandanti, Vice Comandanti e personale dei Reparti)

1. All'Ufficio è assegnato il personale dei ruoli del Corpo necessario allo svolgimento dei compiti attribuiti.
2. Il personale della carriera dei funzionari del Corpo assegnato all'Ufficio svolge nei Reparti di cui all'articolo 2, comma 2, le funzioni di Comandante o di Vice Comandante. I Comandanti ed i Vice Comandanti sono nominati dal Capo del Dipartimento, acquisito il nulla osta del Capo di Gabinetto.
3. Ai Comandanti e ai Vice Comandanti l'incarico è affidato per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque, prorogabile sino al limite massimo complessivo di dieci anni.
4. Il personale non appartenente alla carriera dei Funzionari del Corpo è assegnato alle unità operative dei Reparti con provvedimento del Direttore, su proposta dei rispettivi Comandanti, tenuto conto delle esperienze, delle professionalità e delle aspirazioni. Per comprovate esigenze di servizio, il personale può essere assegnato ad altro Reparto dell'Ufficio con ordine di servizio motivato del Direttore. Per entrambi i Reparti, la movimentazione, anche in via temporanea, presso altro Reparto o Ufficio, è consentita solo previo nulla osta del Capo di Gabinetto.
5. Per i compiti amministrativo - contabili è individuato personale appartenente al comparto funzioni centrali dell'Amministrazione.

Art. 7

(Equipaggiamento e dotazione strumentale)

1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento sono determinati l'adeguamento tecnico funzionale nonché le caratteristiche identificative dei capi di vestiario e dell'equipaggiamento degli appartenenti al Corpo assegnati all'Ufficio, anche prevedendo, ove necessario, delle varianti in deroga al decreto ministeriale 10 dicembre 2014.
2. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore, sentiti i Comandanti, determina con proprio provvedimento le dotazioni strumentali e materiali, gli armamenti, gli automezzi, gli equipaggiamenti, i sistemi di comunicazioni e di sicurezza assegnati all'Ufficio.
3. Il personale in servizio presso l'Ufficio è autorizzato all'uso del segno distintivo di cui all'allegata tabella A, previsto, in diverse fogge e materiali, per l'uniforme ordinaria, per l'uniforme operativa e per l'abito borghese. Il personale assegnato all'unità operativa "Scorte" di cui all'articolo 2, comma 3, è autorizzato ad espletare servizio in abiti borghesi.
4. L'uso del segno distintivo di cui alla tabella A è autorizzato altresì con riguardo alle dotazioni materiali, ai beni strumentali e ai veicoli di servizio dell'Ufficio.
5. Il personale con qualifica di "istruttore scorte e sicurezza" e con qualifica di "operatore scorte e sicurezza" è autorizzato all'uso sull'uniforme operativa dei segni distintivi di cui all'allegata tabella B.
6. Al personale non in quiescenza, che abbia prestato per almeno un anno servizio senza demerito presso l'Ufficio è attribuito a domanda il segno distintivo ricordo di cui alla Tabella C. Il distintivo ricordo è conferito dal Direttore con proprio atto motivato, al termine



Il Ministro della Giustizia

del periodo di impiego e comunque prima dell'eventuale collocamento in congedo, previa verifica dei requisiti indicati al presente comma.

Art. 8

(Criteri di accesso e modalità di reclutamento del personale)

1. Il reclutamento del personale è attuato mediante procedure di interpello e conseguente valutazione della sussistenza dei requisiti di cui al comma 4 da parte del Direttore Generale, che provvede a definire una graduatoria provvisoria.
2. Per l'assegnazione all'unità operativa "Scorte" del Reparto "Sicurezza del Ministero" sono previsti specifici criteri di accesso disciplinati dal provvedimento del Capo del Dipartimento di cui al successivo comma 5.
3. La Direzione Generale del Personale indice l'interpello per l'accesso all'Ufficio con cadenza annuale, ovvero ogni qualvolta se ne prospetti la necessità.
4. Per partecipare all'interpello è necessario che l'aspirante sia in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) età non superiore a 50 anni (45 per l'Unità operativa "Scorte"), se appartenente al ruolo degli agenti e assistenti, e non superiore a 53 (50 per l'Unità operativa "Scorte"), se appartenente al ruolo dei sovrintendenti o degli ispettori;
 - b) anzianità di servizio non inferiore a 2 anni, salva la possibile previsione, con provvedimento del Capo del Dipartimento, di riserva del 10% dei posti disponibili a personale con anzianità di servizio inferiore;
 - c) assenza di patologie che possano arrecare pregiudizio all'impiego operativo, anche se dipendenti da causa di servizio;
 - d) giudizio non inferiore a buono nei rapporti informativi degli ultimi tre anni o nei rapporti informativi precedenti (per chi ha anzianità inferiore);
 - e) assenza di sentenze di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche non definitive;
 - f) assenza di procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione in corso, ovvero conclusi anche con provvedimento non definitivo;
 - g) assenza di sanzioni disciplinari più gravi della censura nel quinquennio precedente, o nei precedenti anni di servizio (per chi ha anzianità inferiore);
 - h) possesso della patente ministeriale di servizio categoria B o, in mancanza, della patente civile categoria B, con inderogabile obbligo alla frequenza del corso di formazione per il conseguimento della patente ministeriale di servizio.
5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono definite le modalità di presentazione della domanda di partecipazione all'interpello, le categorie di titoli ammessi a valutazione e i relativi punteggi, le modalità di svolgimento delle prove selettive di efficienza fisica e tiro e la composizione della commissione tecnica di valutazione, i criteri di nomina e le funzioni della commissione di valutazione che, a seguito di colloquio selettivo con i candidati, definisce la graduatoria degli idonei. Con lo stesso decreto sono, altresì, definite le modalità per la predisposizione della graduatoria definitiva degli idonei. Il personale vincitore dell'interpello è assegnato all'Ufficio.
6. Con provvedimento del Capo del Dipartimento, in parziale deroga a quanto previsto al comma 4, può essere stabilito che il contingente da assegnare ai due Reparti dell'Ufficio e ai nuclei operativi di cui all'articolo 2, nella misura massima del 10%, possa essere selezionato tra le unità di polizia penitenziaria che frequentano i corsi di formazione per allievo agente, allievo vice sovrintendente e allievo vice ispettore, previo superamento, con esito positivo, delle prove selettive di cui al comma 5 e, per l'applicazione all'Unità operativa "Scorte", del Corso di formazione di cui all'articolo 9.



Il Ministro della Giustizia

7. In particolari situazioni di emergenza e di necessità operativa il Capo Dipartimento, su proposta del Direttore, chiede al Capo di Gabinetto il nulla osta all'indizione di procedure di interpello straordinario, anche in deroga ai requisiti di cui all'articolo 8, comma 4, lettere a) e b).
8. Nel bando di interpello viene precisato che la partecipazione all'interpello implica accettazione della durata minima di permanenza presso l'Ufficio di anni cinque e dell'incondizionata disponibilità all'impiego presso i due Reparti.

Art. 9

(Corsi di formazione e aggiornamento)

1. Il personale assegnato all'unità operativa "Scorte", in relazione alle esigenze di impiego, partecipa al corso di formazione iniziale e ai successivi corsi di aggiornamento organizzati dalla Direzione generale della formazione, secondo quanto stabilito, a livello interforze, dall'UCIS. La stessa Direzione generale si avvale del personale dell'Ufficio per lo svolgimento dell'attività formativa.

Art. 10

(Valutazione e revoca dell'incarico)

1. Anche ai fini della valutazione periodica della idoneità tecnica e fisica, il personale assegnato all'unità operativa "Scorte" è tenuto alla frequenza e al superamento dello specifico corso di aggiornamento previsto dall'UCIS. Con il decreto di cui all'articolo 8, comma 5, sono stabilite la periodicità, i contenuti e le modalità di valutazione del predetto percorso formativo, tenuto conto di quanto previsto in ambito interforze.
2. In caso di inidoneità al servizio "Scorte", a seguito del mancato superamento dei corsi di cui all'articolo 9, il personale è assegnato ad altre unità operative di uno dei due Reparti dell'Ufficio.
3. Il Capo di Gabinetto, su proposta del Capo del Dipartimento e segnalazione del Direttore, può, con provvedimento motivato, disporre la revoca dell'incarico per comportamenti incompatibili o per sopraggiunte cause ostative alla permanenza nell'impiego. Il Capo del Dipartimento provvede all'assegnazione ad altra articolazione dell'Amministrazione Penitenziaria.

Art. 11

(Gestione amministrativo-contabile)

1. L'Ufficio provvede alla gestione amministrativo-contabile del personale, assume in carico le dotazioni materiali e provvede, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, alle spese per il personale e per le dotazioni strumentali, gli armamenti, gli equipaggiamenti e gli automezzi, con esclusione delle spese di gestione delle strutture ospitanti.
2. L'Ufficio di Gabinetto del Ministro può disporre lo stanziamento di fondi per la copertura finanziaria di spese dell'Ufficio aventi natura straordinaria, per il personale e per le dotazioni strumentali, gli armamenti, gli equipaggiamenti e gli automezzi.

Art. 12

(Servizi fuori sede)

1. Per i servizi di tutela, presidio e vigilanza svolti fuori sede, l'Ufficio si avvale, di regola, dei due Reparti e dei nuclei operativi di cui all'articolo 2 del presente decreto, i quali vi



Il Ministro della Giustizia

provvedono con personale in servizio nel territorio di competenza che abbia frequentato i corsi previsti dall'articolo 9.

2. Le spese per i servizi effettuati con le modalità indicate dal comma 1 gravano sugli Uffici di appartenenza del personale impiegato.

Art. 13

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Il Capo del Dipartimento, su proposta del Direttore, entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto, adotta i provvedimenti di cui all'articolo 7, commi 1, 2 e di cui all'articolo 8, comma 5.
2. In fase di prima applicazione, per consentire l'istituzione dei nuclei operativi di cui all'articolo 2 del presente decreto, al fine di non disperdere le professionalità già acquisite, per l'individuazione del personale impiegato presso gli stessi può derogarsi al requisito di cui all'articolo 8, comma 4, lettera a), del presente decreto.
3. Fino all'avvio dell'effettiva operatività della Direzione generale delle specialità del Corpo di Polizia penitenziaria, prevista dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e disciplinata dall'articolo 6, comma 2, lettera c bis) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, relativo alla riorganizzazione del Ministero della giustizia, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 2025, n. 189, l'USPeV resta incardinato nell'Ufficio del Capo del Dipartimento, ferma restando la dipendenza funzionale dell'Ufficio dal Capo di Gabinetto.
4. Cessati gli effetti di cui al comma 3 e ferma restando la dipendenza funzionale dell'Ufficio dal Capo di Gabinetto, l'USPeV è incardinato nell'organigramma della Direzione generale delle specialità del Corpo e i provvedimenti attribuiti dal presente decreto al Capo del Dipartimento e al Direttore Generale del Personale, per quanto compatibili, ricadono nella competenza del Direttore Generale delle specialità del Corpo.
5. Il personale impiegato, alla data di adozione del presente decreto, presso l'Ufficio viene assegnato in via definitiva.
6. Per quanto non espressamente stabilito dal presente decreto si rimanda ai successivi provvedimenti di competenza del Capo del Dipartimento.
7. Il decreto del Ministro del 21 dicembre 2018 è abrogato.
8. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri di spesa, lo stesso è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.

Roma,

IL MINISTRO
Carlo Nordio

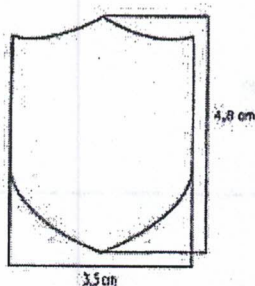
NORDIO
CARLO
12.01.2026
19:15:35
UTC



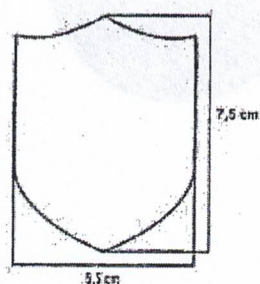
Tabella A



DISTINTIVO DI METALLO



DISTINTIVO IN GOMMA PRESSOFUSA



DISTINTIVO IN METALLO

Distintivo metallico da fissare su supporto in cuoio apporre all'altezza della tasca superiore sinistra dell'uniforme; stampa su supporto resinoso ad alta definizione inserito su base di metallo con effetto lente.

Diametro verticale scudetto: 48 mm

Diametro orizzontale scudetto: 35 mm

Altezza fiamma: 16 mm

Diametro verticale ellisse: 29 mm

Diametro quadrati irregolari: 3 mm;

Corpo caratteri: 1,5 mm;

Distanza scudo esterno ed interno: 3 mm

COLORI

Testo: argento nichel;

Base del testo: blu europa (cod. 286c);

Fiamma: argento nichel con interno blu europa;

Ellissi e n. 5 quadrati irregolari: argento nichel

Cerchi bandiera: verde, bianco, rosso

Fondo interno: bianco.

DISTINTIVO IN GOMMA PRESSOFUSA

Distintivo in gomma pressofusa da apporre sulla manica sinistra della tuta operativa; da realizzare in gomma pressofusa su base di velcro.

Diametro verticale scudetto: 75 mm

Diametro orizzontale scudetto: 55 mm

Dimensioni interne proporzionali ai diametri.

COLORI

Testo: argento nichel;

Base del testo: blu europa (cod. 286c);

Fiamma: argento nichel con interno blu europa;

Ellissi e n. 5 quadrati irregolari: argento nichel

Cerchi bandiera: verde, bianco, rosso

Fondo interno: bianco.

Tabella A

DISTINTIVO PIN - ABITI BORGHESI



Medaglia da apporre sul bavero dell'abito borghese. Incisione laser con contrasti cromatici argento ad alta definizione e colorazione ad acquaforte.

LEGENDA

Testo: argento chiaro (219, 228, 235)
Fiamma e RI: argento chiaro
Bordi, stelle, e rombi: argento chiaro
Ellissi: grigio metallico (104, 112, 124)
Contorno: grigio metallico
Scudo RI: blu europa (cod. 286c)
Bandiera: rosso; bianco; verde.



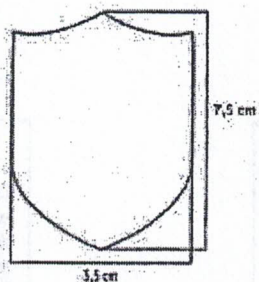
LEGENDA

Diametro della medaglia: 25 mm
Diametro interno della medaglia: 18 mm
Altezza fiamma: 12 mm
Diametri ellissi: 17 mm
Diametro rombi: 2 mm
Larghezza bandiera tricolore: 6,6 mm per tre blocchi
Corpo caratteri: 2,3 mm
Larghezza circonferenza esterna: 2,5 mm

Tabella A



DISTINTIVO IN TESSUTO



DISTINTIVO IN TESSUTO

Distintivo in tessuto da apporre sulla manica sinistra della uniforme operativa e della maglietta estiva tipo "polo" di colore celeste; da realizzare in tessuto su base di velcro.

Diametro verticale scudetto: 75 mm

Diametro orizzontale scudetto: 55 mm

Dimensioni interne proporzionali ai diametri.

COLORI

Testo: grigio-blu scuro (69, 86, 99);

Base del testo: argento chiaro (219, 228, 235);

Fiamma: grigio metallico (104, 112, 124) e interno

Blu europa (cod. 286c);

Ellissi e quadrati irregolari: grigio-blu scuro (69, 86, 99);

Fondo interno: blu intenso (37, 150, 190)

Cerchi bandiera: verde, bianco, rosso

Tabella B

DISTINTIVO

“ISTRUTTORE SCORTE E SICUREZZA” E “OPERATORE SCORTE E SICUREZZA”

“ISTRUTTORE SCORTE E SICUREZZA”



DISTINTIVO IN GOMMA PRESSOFUSA

Distintivo da apporre sulla manica sinistra della uniforme operativa e della maglia estiva tipo “polo” di colore celeste da realizzare in gomma pressofusa su base di velcro.

Diametro misura: 80 mm

LEGENDA

colore: blu cod. 172846;
colore grigio tondo esterno, cod. B1B1B1;
colore verde alloro, cod. 3AAA35;
colore verde quercia, cod. 5D935D;
colore scritta ISTRUTTORE, cod. FFD700;
colore scritta SCORTE E SICUREZZA, cod. FFD700;
colore rombi e cerchio interno: cod. F1ES0F;
colore triangolo interno, cod. E52621;
altezza scritta POLIZIA PENITENZIARIA, h 20;
altezza scritta ISTRUTTORE, h 14;
altezza scritta SCORTE E SICUREZZA, h 15;
altezza scritta UFF. SIC. PERS. VIG., h 16;
font POLIZIA PENITENZIARIA, “Impact”;
font ISTRUTTORE, “Myriad pro”.

“OPERATORE SCORTE E SICUREZZA”



DISTINTIVO IN GOMMA PRESSOFUSA

Distintivo da apporre sulla manica sinistra della uniforme operativa e della maglia estiva tipo “polo” di colore celeste da realizzare in gomma pressofusa su base di velcro.

Diametro misura: 80 mm

LEGENDA

colore: blu cod. 172846;
colore grigio tondo esterno, cod. B1B1B1;
colore verde alloro, cod. 3AAA35;
colore verde quercia, cod. 5D935D;
colore scritta OPERATORE, cod. B1B1B1;
colore scritta SCORTE E SICUREZZA, cod. B1B1B1;
colore rombi e cerchio interno: cod. F1ES0F;
colore triangolo interno, cod. E52621;
altezza scritta POLIZIA PENITENZIARIA, h 20;
altezza scritta ISTRUTTORE, h 14;
altezza scritta SCORTE E SICUREZZA, h 15;
altezza scritta UFF. SIC. PERS. VIG., h 16;
font POLIZIA PENITENZIARIA, “Impact”;
font ISTRUTTORE, “Myriad pro”.

Tabella C

DISTINTIVO RICORDO

“USPEV”



Medaglia in metallo numerato progressivamente, sul retro provvisto di perno e fermo.
Incisione laser con contrasti cromatici silver ad alta definizione e colorazione a smalto.

LEGENDA

Testo: argento chiaro (219, 228, 235)
Fiamma e RI: argento chiaro
Bordi profilo, stelle, e rombi: argento chiaro
Ellissi e contorno: blu scuro (25, 71, 109)
Fiamma: argento nichel;
Scudo RI: blu europa (cod. 286c)
Bandiera: rosso; bianco; verde;
Sfondo interno: bianco.



LEGENDA

Diametro della medaglia: 25 mm
Diametro interno della medaglia: 18 mm
Altezza fiamma: 12 mm
Diametri ellissi: 17 mm
Diametro rombi: 2 mm
Larghezza bandiera tricolore: 6,6 mm per tre blocchi
Corpo caratteri: 2,3 mm
Larghezza circonferenza esterna: 2,5 mm